



RISOLUZIONE N. 4/2004

PROT. n° 79278

ENTE EMITTENTE: Direzione dell'Agencia

OGGETTO: Inesattezze nella compilazione del modello di pagamento F23 - Casistica - Modalità di regolarizzazione.

DESTINATARI: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali.

RISOLUZIONI SOSTITUITE:

Roma, 20 ottobre 2004

FIRMATO: Mario Picardi

N. pagine complessive: 2 L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

Pervengono alla Scrivente richieste di chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 nell'ipotesi di errata compilazione dei modelli di pagamento F23.

In particolare, con specifico riferimento al settore delle formalità ipotecarie, viene chiesto se la casistica presa in esame dalla Circolare n. 6 del 5 giugno 2001 (errata indicazione del codice ufficio e del codice tributo) debba ritenersi tassativa - e, quindi, del tutto esaustiva - oppure possano, in astratto, configurarsi anche ulteriori fattispecie suscettibili di regolarizzazione, come, ad esempio, l'inversione dei soggetti da indicare nei campi 4 e 5 del modello F 23.

Al riguardo, si premette che con la predetta Circolare, questa Agenzia, dopo aver precisato che gli indirizzi interpretativi di cui alle Risoluzioni n. 73/E del 26 maggio 2000 e n. 131/E del 9 agosto 2000, emanate dal Dipartimento delle Entrate, apparivano condivisibili ed estensibili anche al settore delle formalità ipotecarie, ha affrontato l'esame delle due fattispecie richiamate, in quanto oggetto di specifica richiesta di chiarimenti formulata da parte di alcuni Uffici.

Ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che l'art. 15 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - *"Incompletezza dei documenti di versamento"* - prevede l'irrogabilità di

una sanzione amministrativa nei casi *"... in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata..."*.

La disposizione in esame, quindi, enuncia - più che singole, specifiche fattispecie sanzionatorie - la situazione oggettiva di base a cui viene riconnessa l'applicabilità della sanzione (carenza, nei suddetti documenti, degli elementi necessari *"..per l'identificazione del soggetto..."* che esegue il pagamento e *"...per l'imputazione della somma versata..."*).

Sotto tale profilo, pertanto, ad avviso della Scrivente, le due fattispecie prese in esame dalla Circolare n. 6/2001 - pur potendo essere considerate, con ogni probabilità, come le fattispecie più ricorrenti (*rectius*: diffuse) - non possono ritenersi esaustive rispetto alla casistica in astratto ricollegabile all'art. 15 citato e, quindi, suscettibile di regolarizzazione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 472/97.

Si pensi, ad esempio, alla ipotesi, peraltro oggetto di frequenti segnalazioni, della inversione dei soggetti da indicare nei campi 4 e 5 del modello F23 - rispettivamente *"pubblico ufficiale o autorità emittente"* e *"richiedente (se diverso da quello indicato nel Campo 4)"* -, violazione sanzionabile ex art. 15 del D. Lgs. 471/97 in quanto *"... i documenti utilizzati ...non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue ..."*, ma da ritenersi, correlativamente, suscettibile di regolarizzazione.

Non dovranno naturalmente esservi dubbi sulla riferibilità del versamento alla corrispondente formalità ipotecaria, anche in relazione a quanto riportato nei campi 9 (causale) e 10 (estremi dell'atto o del documento).

Per quanto riguarda, infine, le modalità di ravvedimento da utilizzare per la regolarizzazione di tali ulteriori ipotesi di errata compilazione del modello in esame, nonché per l'eventuale applicabilità dell'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto del contribuente), non può che farsi espresso rinvio alle indicazioni di carattere generale contenute nella Circolare n. 6 del 2001.

Le Direzioni Regionali sono pregate di verificare la puntuale applicazione della presente risoluzione. (*Fine*)